

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 27/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 aprile 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2008-2009, nonché le annesse relazioni della Giunta Nazionale e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Enrica Del Vicario e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per gli esercizi 2008-2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi 2008-2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Enrica Del Vicario

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (CONI) PER GLI ESERCIZI 2008 e 2009

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. — L'ordinamento, gli organi e l'organizzazione territoriale	»	14
2. — Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Società e le Associazioni Sportive	»	18
3. — I contratti di servizio	»	19
4. — L'attività istituzionale	»	24
5. — I risultati della gestione	»	26
5.1 — Lo stato patrimoniale	»	27
5.2 — Il conto economico	»	30
6. — Considerazioni conclusive	»	33

PAGINA BIANCA

Premessa

Sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale (nel seguito della relazione denominato CONI), ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ora Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, ed assoggettato al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259, la Corte ha riferito con referto relativo all'esercizio 2007, pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 359.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, con le modalità di cui all'art. 7 della predetta legge n. 259/1958, sulla gestione, relativa agli esercizi 2008 e 2009, nonché sui fatti significativi avvenuti fino a data corrente.

Nei prospetti contenuti nella relazione vengono riportati, ai fini di utile raffronto, alcuni dati dell'esercizio 2007.

1. – L'ordinamento, gli organi, l'organizzazione territoriale

Per quanto attiene all'ordinamento ed alle funzioni istituzionali del CONI non sono intervenute negli anni in esame variazioni di particolare rilievo.

Si rinvia, comunque, alle precedenti relazioni con le quali la Corte ha diffusamente riferito in merito all'ordinamento dell'Ente, disciplinato dal d.lgs n. 242 del 23 luglio 1999, ed all'evoluzione legislativa che ha portato alla riforma dello stesso ed al "sistema" che ne è derivato, entrato definitivamente a regime nel 2005, composto dal CONI, ente pubblico nazionale e dalla Spa CONI Servizi, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e finanze, nella configurazione delineata dagli artt. 4 e 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178.

Si richiamano in questa sede due aspetti significativi della predetta riforma, introdotti dall'art. 8 della citata legge n. 178/2002 che, nel conferire alla CONI Servizi tutte le attività strumentali dell'Ente, ha previsto la successione della stessa nei rapporti attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nella gestione delle risorse e, a decorrere dal 2002, il passaggio del personale alle dipendenze della stessa società di servizi.

Con la legge 8 gennaio 2004 n.15 sono state apportate ulteriori modifiche al sistema sportivo, tra le quali si richiama la modifica apportata dalla norma che non prevede attività gestionali in capo agli organi deliberanti dell'Ente, fatta salva l'approvazione dei bilanci.

Nella precedente relazione è stato anche posto in evidenza che la finanziaria 2005 - legge 30 dicembre 2004 n. 311 - aveva destinato al CONI, a decorrere dal 1 gennaio del 2005 e fino al 2008 (termine prorogato al 2011 dall'art. 63, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133), la somma di € 450.000.000 annui.

Il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato, in data 26 febbraio 2008 il nuovo Statuto nel quale l'Ente, definito "Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive che l'Ente esercita dettando principi in tutti i settori collegati direttamente o indirettamente alle attività sportive (artt. 1, comma 2, e 2, commi da 1 a 6 dello Statuto).

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del Regolamento di amministrazione e contabilità, emanato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera

o), del d.lgs. n. 419 del 20.10.1999, il CONI ha adottato una contabilità di tipo civilistico – patrimoniale ed ha unificato nel proprio bilancio i risultati della gestione della struttura centrale e quelli della struttura periferica (Comitati regionali, provinciali e Fiduciari locali), rendendo, in tal modo, omogenei i sistemi contabili propri, con quelli della Società di servizi e delle Federazioni Sportive.

Gli organi del CONI (Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti), tutti di durata quadriennale, sono stati rinnovati nel maggio del 2009, per il quadriennio 2009 – 2013.

Sulle competenze e sulle modalità di composizione e di nomina dei vari organi si rimanda allo Statuto, al Regolamento di organizzazione e funzionamento ed a quanto esposto nei precedenti referti.

Quanto ai compensi, la misura dell'indennità annua lorda spettante agli organi del CONI è stata fissata, per ogni carica, con deliberazione del Consiglio Nazionale n.988 in data 28 gennaio 1998, ed approvata, con modifiche, dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 22 dicembre dello stesso anno.

Sono riportati, di seguito, gli importi annui lordi dei citati emolumenti, che non hanno subito variazioni negli anni di riferimento.

Presidente del CONI	€ 217.680
Membri del Consiglio Nazionale	€ 6.197
Membri della Giunta Nazionale	€ 8.263
Presidente del Collegio dei revisori	€ 8.263
Membri eff. del Collegio dei revisori	€ 6.197
Membri suppl. del Collegio dei revisori	€ 1.549

A tutti gli organi suindicati spetta un gettone di presenza dell'importo lordo di € 200 (misura fissata con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 668 del 2005).

Come già riferito nelle precedenti relazioni, il Segretario Generale, in seguito alla nomina di consigliere con l'incarico di Amministratore delegato presso la Società CONI Servizi, ha optato per i compensi connessi allo svolgimento di tale incarico.

Oltre agli arredi, agli strumenti tecnici ed informatici degli uffici e delle segreterie degli organi di governo, anche il personale viene fornito al CONI dalla Società di servizi, alla quale, con effetto dall' 8 luglio 2002, sono state trasferite tutte le unità operanti presso l'Ente stesso.

La materia del personale trova specifica trattazione nella Relazione della Corte sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2008 e 2009 della Coni Servizi Spa.

Al 31 dicembre degli anni 2008 e 2009, il personale in servizio presso la Società CONI Servizi Spa è stato rispettivamente di 1.068 e di 1.007 unità, delle quali 358 e 396 operanti negli stessi anni presso le Federazioni Sportive Nazionali e presso il CONI (che non può essere, ai sensi delle leggi vigenti, titolare di rapporti di lavoro dipendente).

Nel secondo semestre del 2008 ha avuto inizio il passaggio, proseguito nel 2009, alle dipendenze delle FSN, mediante assunzione a tempo indeterminato, del personale della Società, da tempo operante presso le stesse, ai sensi dell'art. 30 del CCNL del personale non dirigente delle Federazioni e di CONI Servizi Spa sottoscritto con le OO.SS.

A seguito di detto trasferimento, il CONI ha ridotto, in entrambi gli esercizi, l'ammontare del corrispettivo del contratto di servizio, nella misura pari al costo del personale transitato ed ha incrementato contestualmente i trasferimenti alle Federazioni Sportive Nazionali, finalizzati alla copertura dei relativi costi di lavoro.

La struttura territoriale del CONI costituisce elemento fondamentale di base per il raggiungimento dei principali obiettivi di politica sportiva ed istituzionale dell'Ente.

L'organizzazione periferica, sulla quale si è ampiamente riferito nelle relazioni precedenti, alle quali si fa rinvio, è articolata in Comitati regionali, provinciali e Fiduciari locali, indicati, nelle specifiche norme statutarie, come enti esponenziali della collettività, portatori di interessi sportivi e dotati di spiccata autonomia gestionale e contabile. Risulta, in tal modo, garantito il principio di autonomia di gestione delle risorse che rende tali strutture, ancorché prive di personalità giuridica, fortemente autonome rispetto alle strutture centrali.

Con l'art. 2 del vigente Statuto è stata istituita la Conferenza nazionale dell'organizzazione territoriale, con compiti di rappresentanza e coordinamento.

Le risorse finanziarie delle strutture territoriali, che, per l'attuazione dei fini istituzionali si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la Società di servizi, sono costituite (art. 2 dello Statuto):

- dal contributo generale per le spese di funzionamento, assegnato dalla Giunta Nazionale del CONI; dai contributi per la realizzazione dei programmi di attività, assegnati anch'essi dalla Giunta Nazionale;
- dai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
- dai proventi derivanti dalla gestione dei beni siti nel territorio di